CONSULENTI DI DIREZIONE ASSOCIATI

Privacy digitale: il vecchio codice si adegua al GDPR

GDPR e nuovo codice della privacy: sono i due piedistalli su cui si svilupperà la nuova disciplina della privacy per imprese e professionisti. E mentre il primo si avvia a diventare operativo, in tutti gli Stati UE, dal 25 maggio prossimo, il secondo sembra subire, invece, un rallentamento. La delega per l'emanazione del decreto scadeva il 21 maggio 2018, ma il termine è stato prorogato di 3 mesi. Lo schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle Camere, che dovranno esprimere il parere entro il 23 giugno 2018. Cosa prevede lo schema di decreto?

La **disciplina della privacy** dal 25 maggio 2018 dovrebbe poggiare su **due piedistalli**: quello europeo e quello italiano.

Il primo è costituito dal Regolamento UE 2016/679 - **GDPR**; il secondo è ancora in itinere e sarà rappresentato dal **nuovo codice della privacy**, ovvero il decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto di armonizzazione attuativo dell'articolo 13 della legge 163/2017.

NUOVO CODICE PRIVACY

Il decreto di armonizzazione copre tutti gli spazi lasciati liberi dal Regolamento UE (noto come GDPR), primo tra tutti quello delle **sanzioni**.

Ma nel decreto di armonizzazione non c'è solo la reazione alle violazioni a obblighi e divieti di privacy. Nel decreto di armonizzazione troviamo, stando al testo trasmesso alle Camere, norme sulle condizioni di **liceità del trattamento** e su particolari modalità del trattamento, oltre a una **disciplina transitoria** che accompagna gradualmente la sostituzione del vecchio impianto con il nuovo targato UE.

Peraltro il decreto di armonizzazione potrebbe non avere iter rapido. La delega scadrebbe il 21 maggio 2018, ma il **termine è prorogato di tre mesi**, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Ciò nonostante, il 25 maggio 2018 entra comunque in vigore il regolamento UE. Quali i contenuti?

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella bozza di decreto si precisa che la P.A, tratta i dati sulla base di una norma di legge o di regolamento (escluso il consenso). Viene scritto il catalogo degli interessi pubblici rilevanti che abilitano gli enti pubblici a trattare dati sensibili, biometrici e genetici.

MINORI

Si fissa a 16 anni la capacità di esprimere il consenso dei minori per i servizi della società dell'informazione.

DATI SANITARI

Al garante viene attribuito il compito di definire disciplina speciale per il trattamento di dati biometrici, genetici e sanitari.

REGOLA DELLA "INUTILIZZABILITÀ"

Si salva la regola della inutilizzabilità dei dati trattati illegittimamente.

DIRITTO DI DIFESA

Si esplicita il diritto di difesa, quale limite all'esercizio dei diritti da parte dell'interessato.

DESIGNATI INTERNI

Si ripristina la possibilità di affidare compiti specifici di privacy a soggetti interni appositamente designati.

SANITÀ

Si eliminano i riferimenti al consenso, quale presupposto per il trattamento dei dati.

Il decreto di armonizzazione abroga l'articolo 76 del Codice della privacy, che a proposito degli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici, prevede che il trattamento riguardante dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, occorra il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante.

CURRICULUM

Si conferma che non servono informativa e consenso per i curriculum spontaneamente inviati.

RECLAMI AL GARANTE

Si allunga a nove mesi il termine per la definizione dei reclami proposti al Garante.

CODICI E AUTORIZZAZIONI GENERALI

Il Garante dovrà passare al setaccio autorizzazioni generali e alcuni codici deontologici per verificare quali norme continueranno ad applicarsi.

PMI

Anche le semplificazioni per le PMI passeranno da provvedimenti dell'Autorità di controllo italiana.

DEFUNTI

Rivive la tutela dei dati delle persone decedute. È una materia lasciata dall'Europa ai singoli Stati e l'Italia mantiene ferma la disposizione sulla disciplina dei dati riferiti a persone defunte.
Si detta una norma sul testamento dei dati sui social network.

SANZIONI

Si passa, nel GDPR, a un sistema sanzionatorio notevolmente più pesante a causa di un numero maggiore di soggetti e di condotte sanzionabili. L'aumento si registra anche quanto alla misura delle sanzioni individuando solo il valore massimo e stabilendo molti criteri per valutare la condotta illecita, con particolare riguardo alle circostanze sia oggettive che soggettive aggravanti le singole situazioni.

Il decreto di armonizzazione definisce l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale per le violazioni delle norme poste a tutela della privacy. Si conferma la *competenza del Garante della privacy* quale organo nazionale competente ad irrogare le sanzioni amministrative.

Il decreto avvia a riscrittura l'articolo 167 del decreto legislativo n. 196/2003, depenalizzando alcune fattispecie che l'articolo 83 del Regolamento punisce con sanzioni amministrative. Sono introdotte, poi, nuove fattispecie di reato: la comunicazione e diffusione illecita di dati personali riferibili a un rilevante numero di persone e la acquisizione fraudolenta di dati personali.

Un'ulteriore fattispecie di nuova introduzione consiste nella interruzione o nella turbativa della regolarità di un procedimento dinnanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

OBLAZIONE

La bozza di decreto legislativo prevede una definizione agevolata delle sanzioni relative a violazioni contestate dal Garante per la protezione dei dati personali entro il 21 marzo 2018. La definizione è subordinata al pagamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di una somma pari a due quinti del minimo edittale previsto per la violazione in oggetto.